

## **ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO UNIVERSITA' DEL TRIVENETO PER L'INCLUSIONE (UNI3V) TRA**

La Libera Università di Bolzano, con sede legale in Piazza Università, 1 – 39100 Bolzano, in persona del Rettore pro tempore, prof. Paolo Lugli, nato a Carpi (MO) l'8 febbraio 1956, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 15 giugno 2022;

L'Università degli Studi di Padova, con sede legale in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, in persona della Rettore pro tempore, prof.ssa Daniela Mapelli, nata a Lecco (LC) il 2 aprile 1965, la quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 21 giugno 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2022;

L'Università degli Studi di Trento, con sede legale in via Calepina, 14 - 38122 Trento, in persona del Rettore pro tempore, prof. Flavio Deflorian, nato a Cavalese (TN) il 4 maggio 1964, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 6 dicembre 2016;

L'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD) il 17 giugno 1965, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 15 giugno 2022 e delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2022;

L'Università degli Studi di Udine, con sede legale in via Palladio, 8 - 33100 Udine, in persona del Rettore pro tempore, prof. Roberto Pinton, nato a Padova (PD) il 14 febbraio 1956, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 22 marzo 2022;

L'Università Ca' Foscari Venezia, con sede legale in Dorsoduro 3246, Calle Larga Foscari - 30123 Venezia, in persona della Rettore pro tempore, prof.ssa Tiziana Lippiello, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 18 febbraio 1962, la quale interviene in qualità di rappresentante legale dell'Ente, autorizzata alla stipula del presente atto in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2019 relativo a disposizioni generali sull'iter approvativo delle convenzioni e dei contratti in materia didattica, scientifica e culturale;

L'Università luav di Venezia, con sede legale in Santa Croce, 191 - 30135 Venezia, in persona del Rettore pro tempore, Prof. Albrecht Benno, nato a Caracas (Venezuela) il 10 novembre 1957, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 21 febbraio 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2022;

L'Università degli Studi di Verona, con sede legale Via dell'Artigliere, 8 - 37129 Verona in persona del

Rettore pro tempore, prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona (VR) il 30 giugno 1956, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 22 febbraio 2022;

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (in seguito "SISSA"), con sede legale in Via Bonomea, 265 – 34136 Trieste, nella persona del Direttore pro tempore, prof. Andrea Romanino, nato ad Imperia (IM) il 9 ottobre 1967, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del 24 maggio 2022;

di seguito anche indicate congiuntamente "Università" o "Parti",

## **PREMESSO CHE**

- con la legge 17 del 28 gennaio 1999, di integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e la legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono state introdotte specifiche direttive in merito alle attività che gli atenei italiani devono porre in essere al fine di favorire l'integrazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) durante il loro percorso formativo universitario, nonché promuovere la loro inclusione in tutti gli aspetti della vita universitaria ;
- a tal fine nel 2001 è nata la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD), le cui linee guida si pongono come indicazioni di base per la predisposizione, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascun ateneo, di servizi idonei e il più possibile omogenei, ispirati a principi condivisi di accoglienza, partecipazione, autonomia e integrazione dello studente con disabilità, al quale garantire pari opportunità di formazione, di studio e di ricerca, promuovendo nel contempo la sensibilizzazione della comunità accademica sui temi della diversità e della disabilità;
- in questo contesto riveste carattere di fondamentale importanza incrementare la collaborazione attraverso lo scambio di esperienze e buone prassi, e attraverso la condivisione di progetti innovativi anche a livello interuniversitario;
- le Parti, nell'ottica della predetta collaborazione, hanno riconosciuto di comune interesse la realizzazione di un Coordinamento tra le Università del Triveneto per l'inclusione, che possa porsi anche come interlocutore diretto nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni nell'ambito delle tematiche relative all'integrazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
- a tal fine le Parti hanno sottoscritto in data 09 febbraio 2017 un accordo-quadro che, alla luce dei risultati conseguiti, hanno interesse a rinnovare;
- che la Scuola Superiore di Studi Avanzati (SISSA) ha espresso il proprio desiderio di collaborare alla realizzazione del Coordinamento, entrando a fare parte dei firmatari dell'Accordo

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Oggetto**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Con il presente Accordo le Parti intendono proseguire il rapporto instaurato con il precedente accordo del 2017, richiamato in premessa, nell'ambito del Coordinamento delle Università del Triveneto per l'Inclusione (UNI3V). Il Coordinamento assicura la collaborazione tra le Parti e non ha soggettività giuridica.

## **Art. 2 - Principi e attività**

Il coordinamento UNI3V, nel rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei delineata dai rispettivi statuti, opera in base a principi condivisi e in attuazione delle norme costituzionali, nazionali, regionali e locali, nonché delle linee guida elaborate dalla CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità) richiamate in premessa.

Le Parti assicurano che tutte le attività avviate congiuntamente rispettino i principi contenuti nei Codici etici delle università aderenti e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa sull'anticorruzione.

UNI3V riconosce che le condizioni di vulnerabilità nascono dall'interazione delle persone con l'ambiente e dunque vuole promuovere azioni orientate a rafforzare la cultura dell'inclusione agendo sulle dimensioni personali e contestuali.

UNI3V promuove attività di sensibilizzazione, riflessione, analisi e ricerca mirate a creare contesti di studio e di lavoro inclusivi che siano in grado di rispondere ai bisogni e alle difficoltà di persone con vulnerabilità, con disabilità e con difficoltà di apprendimento appartenenti alla comunità universitaria.

UNI3V promuove altresì attività di sensibilizzazione, riflessione, analisi e ricerca sulle modalità per favorire la costruzione di spazi e servizi inclusivi.

L'attività di UNI3V è indirizzata a far emergere le problematiche comuni delle Università del Nord-Est con riferimento al tema dell'inclusione nella comunità universitaria di persone vulnerabili, con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento; a tal fine, UNI3V può svolgere, anche in sede nazionale, attività di proposta di possibili soluzioni ai problemi rilevati.

Inoltre, UNI3V può promuovere specifici progetti legati alle esigenze degli Atenei convenzionati al fine di realizzare sinergie tra gli stessi, individuando l'Ateneo che avrà il ruolo di capofila e precisando di volta in volta le risorse (finanziarie, umane, logistiche, strumentali) necessarie e i rispettivi contributi.

Le collaborazioni poste in essere nell'ambito del presente Accordo potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni. Nel caso gli accordi attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno rientrare nella tipologia prevista dalla normativa sulla evidenza pubblica e circoscrivere il contenuto e il tipo di azioni a quelle derivate dalla normativa sui contratti pubblici.

## **Art. 3 – Rappresentanza delle Università - Assemblea**

Sono membri di UNI3V le Università del Triveneto firmatarie del presente Accordo.

I membri sono rappresentati in Assemblea dai Delegati per la Disabilità e i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) nominati dai Rettori in ottemperanza alla Legge 28 gennaio 1999 n. 17.

I Delegati per la Disabilità e i Disturbi Specifici dell'Apprendimento di ciascun Ateneo sono referenti del presente Accordo e curano le comunicazioni, che avverranno via email, necessarie alla realizzazione delle attività previste.

#### **Art. 4 – Coordinatore/Coordinatrice**

Le funzioni di segreteria organizzativa sono svolte da un/a Coordinatore/Coordinatrice, eletto/a dall'Assemblea tra i suoi componenti. Il mandato del Coordinatore è a titolo gratuito, dura tre anni e non è rinnovabile per più di una volta consecutiva.

Sede di riferimento per il rinnovo dell'accordo è quella di appartenenza del Coordinatore/Coordinatrice.

#### **Art. 5 – Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea di UNI3V si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice con avviso inviato via posta elettronica ai Delegati almeno 20 giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Delegati. Qualora siano impossibilitati ad intervenire di persona, i Delegati possono essere sostituiti, con diritto di voto, da un altro docente o ricercatore dell'Ateneo di appartenenza nominato con delega scritta del Rettore. Possono essere invitati a contribuire ai lavori di UNI3V, senza diritto di voto, membri della governance degli Atenei, dirigenti e operatori dei servizi, nonché rappresentanti delle istituzioni e persone esperte a vario titolo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione dell'Assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice e dal Segretario verbalizzante, individuato di volta in volta dall'Assemblea, che viene approvato dai presenti nella seduta successiva.

#### **Art. 6 – Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea ha il compito di:

- contribuire alla definizione delle linee politiche promosse da UNI3V per l'inclusione delle persone con vulnerabilità, disabilità e disturbi dell'apprendimento nell'ambiente universitario;
- contribuire alla definizione delle linee politiche promosse da UNI3V per la promozione di contesti universitari inclusivi e alla declinazione di obiettivi in sintonia con esse;
- sviluppare azioni di monitoraggio delle stesse;
- promuovere azioni strutturali per la formazione e la sensibilizzazione della comunità accademica sui temi dell'inclusione;
- presentare progetti e svolgere attività di sensibilizzazione e supporto alla realizzazione di azioni in coerenza con gli obiettivi di UNI3V privilegiando un'azione di rete condivisa da tutte le Parti;
- proporre alle Università aderenti la sottoscrizione di accordi con soggetti giuridici pubblici, privati, del privato sociale e delle associazioni per l'avvio di progetti che promuovano l'inclusione. Le Università aderenti che approveranno la proposta secondo le procedure previste dai propri Statuti e regolamenti, sottoscriveranno poi gli accordi;
- organizzare e patrocinare iniziative che abbiano la finalità di promuovere la diffusione di una cultura dell'inclusione che si traduca in interventi effettivi con altri soggetti operanti sul territorio del Nord-Est.

#### **Art. 7 - Finanziamenti**

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Nel caso in cui gli Atenei aderenti ad UNI3V partecipassero a bandi che prevedono la concessione di finanziamenti per ricerca o altre iniziative volte a favorire l'integrazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) durante il loro percorso formativo universitario, nonché promuovere la loro inclusione in tutti gli aspetti della vita universitaria, le parti interessate stipuleranno accordi separati nei quali saranno definite le modalità di partecipazione e il relativo apporto di ciascun Ateneo.

#### **Articolo 7bis – Clausola di limitazione di responsabilità**

Ciascuna Parte del presente Accordo non si assume le obbligazioni delle altre Parti, né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

È esclusa ogni garanzia delle Università per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro; è parimenti esclusa ogni garanzia delle altre Parti, anche solidalmente prestata, per le obbligazioni contratte dall'Università.

#### **Art. 8 – Obblighi di informazione**

Ciascuna Università aderente a UNI3V si impegna a informare, con le modalità stabilite dall'Assemblea, gli altri Atenei membri di UNI3V sulle proprie attività e sui progetti specifici intrapresi nel settore dell'inclusione delle persone nella comunità accademica.

#### **Art. 9 – Modifiche all'Accordo**

Ogni modifica al presente Accordo deve essere approvata dalle Università, secondo i rispettivi Statuti e regolamenti.

Una volta intervenute le approvazioni di tutte le Parti, le stesse sottoscriveranno digitalmente un atto aggiuntivo contenente le modifiche al presente Accordo, che entreranno in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione, impregiudicata la data di scadenza dell'Accordo.

#### **Articolo 10 - Durata e Recesso**

Il presente accordo entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha una validità di 5 anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti approvato dai competenti organi. Le Parti possono comunque recedere dall'accordo, dandone comunicazione alle altre tramite PEC con anticipo di almeno tre mesi.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.

#### **Articolo 11 – Riservatezza e proprietà dei risultati**

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Accordo e contrassegnati dall'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda, dovranno essere considerati come informazione riservata.

Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali

informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

I Delegati indicati nel precedente articolo 3 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Accordo, salvo diversa pattuizione, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna Parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Accordo.

I risultati ottenuti a seguito delle attività/iniziativa/ricerche poste in essere in virtù del presente Accordo saranno di titolarità della Parte/delle Parti che li ha/hanno generati, e, fatto salvi gli obblighi di riservatezza di cui sopra, potranno essere utilizzati per esigenze di natura didattico-convegnistica, previa espressa autorizzazione da parte dell'Assemblea.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e/o dei referenti dell'Accordo verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni e delle attività connesse al presente Accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali. Per maggiori dettagli si rimanda alle informative delle Parti relative a tale trattamento di dati personali:

- Libera Università di Bolzano: [https://www.unibz.it/assets/Documents/Amministrazione-Trasparente/informativa\\_partner-contrattuali\\_IT\\_marzo-2021.pdf](https://www.unibz.it/assets/Documents/Amministrazione-Trasparente/informativa_partner-contrattuali_IT_marzo-2021.pdf);
- Università degli Studi di Padova: <https://www.unipd.it/privacy>;
- Università degli Studi di Trento: <https://www.unitn.it/ateneo/2077/privacy-e-protezione-dei-dati-personali>;
- Università degli Studi di Trieste: <https://gdpr.unityvfg.it/>;
- Università degli Studi di Udine: <https://www.uniud.it/it/pagine-speciali/guida/privacy>;
- Università Ca' Foscari Venezia: <https://www.unive.it/pag/40638/>;
- Università Iuav di Venezia: <http://www.iuav.it/PRIVACY/>;
- Università degli Studi di Verona: <https://www.univr.it/it/privacy>
- Scuola Superiore Studi Avanzati (SISSA): <https://gdpr.unityvfg.it>

Eventuali altre operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo verranno regolate dalle Parti in specifici atti o accordi attuativi aventi ad oggetto, tra l'altro, la qualificazione dei ruoli delle stesse secondo quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 13 - Risoluzione delle controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora ciò non sia possibile si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

#### **Art. 14 - Sottoscrizione, imposta di bollo e di registro**

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto

1990, n. 241.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, parte I del DPR 642/1972 e ss. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dalla sede di appartenenza del/della Coordinatore/Coordinatrice. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per la Libera Università di Bolzano

Firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Paolo Lugli

Per l'Università degli Studi di Padova

Firmato digitalmente

La Rettrice

Prof.ssa Daniela Mapelli

Per l'Università degli Studi di Trento

Firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Flavio Deflorian

Per l'Università degli Studi di Trieste

Firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Roberto Di Lenarda

Per l'Università degli Studi di Udine

Firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Roberto Pinton

Per l'Università Ca' Foscari Venezia

Firmato digitalmente

La Rettrice

Prof.ssa Tiziana Lippiello

Per l'Università Iuav di Venezia

Firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Albrecht Benno

Per l'Università degli Studi di Verona

Firmato digitalmente

Il Rettore

Prof. Pier Francesco Nocini

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA)

Firmato digitalmente

Il Direttore

Prof. Andrea Romanino